

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 088/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Poppo - Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Franco Di Morio - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GRIMALDI TEORE SOSSIO SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI GRAGNANO DEL 21.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Audace Cerignola di Cerignola (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. HERRERA QUINTERO ERIC ORLA SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI GRAGNANO DEL 21.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Audace Cerignola di Cerignola (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOMMASINI NIKO SEGUITO GARA GRAVINA SOC. COOP SP DIL./ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO CALCIO DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Alto Tavoliere San Severo Calcio di San Severo (Foggia), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL F.B.C. FINALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPRA EDOARDO SEGUITO GARA FINALE/MASSESE DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Finale di Finale Ligure (Savona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agomennone, Avv. Daniele Cantini - Componenti; Dott. Dott. Franco Di Morio - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **5. RICORSO DEL S.S.D. CITTA' DI GELA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.500,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE (RECIDIVA SPECIFICA) ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. POLITO VINCENZO;**
- **INIBIZIONE FINO AL 28.2.2018 AL SIG. CUVATO UMBERTO;**

**INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta), ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 1.500,00 e alla squalifica per 3 giornate effettive di gara al calc. Polito.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **6. RICORSO DELL'A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. INZOUNDINE IVAN IVANDIN GI;**
- **SQUALIFICA FINO AL 21.2.2018 AL SIG. FRISONE GIUSEPPE;**

**INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina, ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 1.500,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELLA CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SARNESE/CAVESE DEL 4.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Cavese 1919 di Cava de Tirreni (Salerno), riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; Dott. Dott. Franco Di Morio - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **8. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELL'A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLABIAGIO/CORREGGESE DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Villabiagio di Villanova di Marsciano (Perugia), ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO DEL F.C. APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTELLA FRANCESCO SEGUITO GARA ANZIO CALCIO 1924/APRILIA S.S.D. S.R.L. DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia di Aprilia (Latina), riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**10. RICORSO DELL’A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAELLA ALESSIO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/ROCCELLA DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Reggio Calabria, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 9 febbraio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini